

STATUTO

NATUR - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VINCHIATURO CB VIA VINCENZO
CUOCO 48

Numero REA: CB - 126033

Codice fiscale: 01663020707

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-05-2014 - Statuto completo	2
--	---



Eliodoro Giordano

ALLEGATO A) ALL'ATTO CON RACCOLTA N. 17115

STATUTO

1. Denominazione.

E' costituita una società cooperativa denominata:

" NATUR — Società cooperativa sociale ONLUS".

L'acronimo "ONLUS" verrà utilizzato in ogni segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

2. Leggi speciali.

Alla presente cooperativa si applicano:

1) le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;

2) le disposizioni sulle *Onlus*, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;

3) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;

4) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

3. Definizione dello scopo e attività mutualistica.

La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di perseguire

3 di 33

o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142, che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi.

4. Mutualità prevalente.

La cooperativa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, si avvale, nello svolgimento della propria attività — in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari — delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa.

La cooperativa si avvale inoltre, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative sia degli altri soci lavoratori, sia di terzi non soci.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

5. Informazioni relative alla gestione mutualistica.

	Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano — nella	
	relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci — i criteri	
	seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto della	
	particolarità dello scopo mutualistico proprio della cooperativa,	
	operante ai sensi dell'art. 1, lettera <i>b</i>), della legge 8 novembre	
	1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal	
	fine, essi devono in particolare evidenziare:	
	— il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa	
	mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di	
	organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio	
	delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari destinatari	
	dell'attività sociale;	
	— i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione	
	delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci	
	cooperatori;	
	— i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego	
	delle relative risorse;	
	— i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre	
	società;	
	— il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e	
	l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società, e	
	della relativa remunerazione.	
	6. Oggetto sociale.	
	La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo	

	mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci	
	cooperatori, ha per oggetto l'assunzione e l'esecuzione di lavori	
	nei seguenti settori:	
	Ambiente ed ecologia: attività di studio a contenuto	
	ambientale, naturalistico, ecologico; inquinamento in tutte le sue	
	forme, azioni di studio, monitoraggio e limitazioni; educazione	
	ambientale a finalità didattiche e di utilizzo di sistemi e metodi	
	per il recupero ed il riciclo; recupero e riciclo dei rifiuti;	
	valorizzazione dell'ambiente rivolto allo sviluppo di attività	
	turistiche, di servizi e di gestione di immobili pubblici e privati,	
	impianti, attrezzature e altro avente finalità di recupero	
	ambientale. Agricoltura, zootecnia e piscicoltura: tutte le	
	attività agricole, zootecniche e di piscicoltura, ivi compresa	
	l'allevamento di pesci finalizzata alla pesca sportiva e privata, utili	
	al raggiungimento dello scopo sociale possono essere attivate	
	dalla società cooperativa in presenza di gestione di terreni agricoli	
	di proprietà o di terzi; allevamenti e colture finalizzati alla	
	produzione, trasformazione e vendita finale; agriturismo e	
	allestimento di punti vendita e degustazione di prodotti tipici;	
	servizi in agricoltura e nel giardinaggio e nel florovivaismo,	
	nonché gestione di imprese boschive.	
	Turismo e tempo libero: sviluppo di attività turistiche,	
	ricreative e per il tempo libero, nell'ambito di animazione	
	turistica, soggiorni per adulti e giovani, pacchetti vacanze;	
	gestione di strutture alberghiere, di ristorazione e per il tempo	

	libero; organizzazione di eventi culturali, sportivi, turistici e ludico	
	ricreativi.	
	Servizi diversi: attività di pulizia di locali, pubblici, privati ed	
	aziendali, di strade, di parchi, di ville e di verde pubblico in	
	generale, comprese le opere di giardinaggio; pulizia cimiteri e	
	impresa funebre; gestione lampade votive; servizio di mensa	
	scolastica; servizio scuolabus; raccolta di rifiuti solidi urbani,	
	differenziata e non; disinfezione, disinfestazione, derattizzazione;	
	servizio di noleggio bagni chimici; realizzazione e manutenzione	
	di impianti idrici e termici pubblici e privati, ivi compresa la pulizia	
	di fosse biologiche; facchinaggio, trasporti e traslochi; raccolta e	
	trasporto rifiuti speciali (rot) e rifiuti provenienti da laboratori	
	biologici; lavori di tinteggiatura e di verniciatura di locali ed	
	impianti civili, industriali e pubblici; trasporto di merci per conto	
	proprio e per conto terzi sia in Italia sia all'estero, compreso	
	carico, scarico, distribuzione e consegna con carattere	
	strumentale con riferimento all'oggetto sociale.	
	La società, in via non prevalente, ma in funzione strumentale al	
	perseguimento dell'oggetto sociale sopra esposto, e quindi in via	
	meramente occasionale, potrà altresì compiere le operazioni	
	immobiliari, commerciali, industriali, e, con esclusione di qualsiasi	
	operazione svolta "da e nei confronti del pubblico", finanziarie e	
	mobiliari che il proprio organo amministrativo reputasse	
	necessarie utili od opportune al fine di consentire lo svolgimento	
	delle attività di cui all'oggetto sociale primario suindicato. La	

	società, entro i limiti sopra enunciati, e quindi in funzione del	
	conseguimento del proprio oggetto sociale principale, potrà in	
	particolare: accedere a finanziamenti pubblici e privati; contrarre	
	prestiti e mutui, anche ipotecari, per il finanziamento sia degli	
	impianti sia della gestione; stipulare contratti di sovvenzione,	
	anticipazione e conto corrente con facoltà di fido, nonché	
	emettere, scontare, girare o far protestare assegni e cambiali;	
	rilasciare garanzie anche reali e fideiussioni a favore di terzi;	
	procedere all'acquisto, alla locazione e all'affitto di beni mobili ed	
	immobili, rustici ed urbani, e mobili registrati; assumere	
	interessenze e partecipazioni in altre società, costituite o	
	costituende, consorzi o imprese, di qualunque natura, sia	
	direttamente sia indirettamente, sia in Italia sia all'estero,	
	sempreché, per la misura e per l'oggetto della partecipazione,	
	non risulti, di fatto, modificato l'oggetto sociale sopra esposto.	
	Tutte le attività dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto	
	delle norme che ne disciplinano l'esercizio, richieste le eventuali	
	autorizzazioni previste dalla legge. Inoltre le medesime non	
	potranno essere esercitate contemporaneamente ove sussistano	
	incompatibilità fissate dalla legge viene espressamente esclusa	
	ogni attività finanziaria vietata dalle norme tempo per tempo	
	vigenti in materia, compresa l'attività fiduciaria.	
	7. Requisiti soggettivi dei soci cooperatori.	
	Possono essere soci cooperatori:	
	a) — le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della	

	legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni, che	
	devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della	
	cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare	
	da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione,	
	fatto salvo il diritto alla riservatezza;	
	b) — le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente	
	capaci di agire e che abbiano una capacità professionale nei	
	settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che	
	comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per	
	collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività	
	lavorativa o professionale;	
	c) — i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n.	
	381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente,	
	per fini di solidarietà;	
	d) — le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia	
	previsto — ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991 — il	
	finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori	
	lettere a), b), c) e d) costituiscono separate categorie di soci,	
	anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile.	
	8. Persone svantaggiate.	
	Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantaggiate	
	gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali	
	psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico,	
	i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in	

	situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate	
	negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle	
	misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi	
	dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive	
	modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i	
	soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei	
	Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza	
	sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro	
	dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la	
	commissione centrale per le cooperative.	
	Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse, durante	
	la vita della società, al disotto della percentuale del trenta per	
	cento richiesta dalla legge e dal presente statuto, gli	
	amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per	
	ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno,	
	pena lo scioglimento di diritto della società.	
	9. Diritti dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici.	
	I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici	
	con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e	
	dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta	
	capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di	
	soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la	
	cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne	
	facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione	
	sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di	

	trattamento.	
	La cooperativa è quindi obbligata, nella misura determinata dalle	
	proprie esigenze e dall'andamento del mercato e quindi	
	dell'attività dell'impresa sociale, ad avvalersi delle prestazioni di	
	lavoro delle persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo	
	l'attività mutualistica è finalizzata, ed in via subordinata degli altri	
	soci lavoratori; e quindi a stipulare con i medesimi, all'atto	
	dell'ammissione o successivamente, autonomi contratti di lavoro,	
	secondo le previsioni del regolamento interno e nel rispetto del	
	principio della parità di trattamento; e quindi — a parità di	
	qualifiche professionali — sulla base dell'anzianità di iscrizione alla	
	cooperativa in qualità di socio cooperatore.	
	10. Obblighi dei soci	
	I soci sono obbligati:	
	a) ad osservare lealmente le norme dello Statuto e dei	
	regolamenti e le deliberazioni assunte dagli Organi Sociali in	
	conformità ai medesimi ed alla legge;	
	b) a versare l'importo della quota di partecipazione sottoscritta	
	e l'eventuale sovrapprezzo;	
	c) a prestare la loro opera, in relazione alle capacità	
	professionali possedute, ovunque l'interesse obiettivo della	
	Società Cooperativa lo richieda.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro soci in base	
	all'appartenenza a ciascuna categoria socio cooperatore, socio	
	svantaggiato, socio volontario, socio tecnico e/o amministrativo,	

	socio persona giuridica).	
	L'esercizio in proprio, da parte del socio, di imprese e/o di attività	
	identiche, affini o complementari a quelle esercitate dalla Società	
	Cooperativa, sia in forma individuale che in forma associata, è	
	incompatibile con la sussistenza del rapporto sociale salvo diversa	
	deliberazione dell'Assemblea dei soci per casi specifici. E' esclusa	
	la temporaneità della partecipazione societaria.	
	11. Ammissione nuovi soci	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione	
	dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato.	
	La domanda di ammissione dovrà specificare:	
	- il cognome, nome, data e luogo di nascita, domicilio,	
	cittadinanza e codice fiscale;	
	- il possesso dei requisiti richiesti dal precedente art.7;	
	- di non avere interessi contrastanti o concorrenti con la Società	
	Cooperativa;	
	- l'obbligo di osservare rigorosamente le norme del presente	
	Statuto, dei Regolamenti e le deliberazioni sociali, nonché a	
	partecipare, conferendo il proprio lavoro, all'attività dell'impresa	
	sociale a seconda delle necessità della stessa.	
	La documentazione di cui sopra, salvo quanto previsto al	
	precedente art. 7, lett. a), potrà essere sostituita da	
	autocertificazione ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127 e	
	successive integrazioni, modificazioni e regolamentazioni. Alla	
	domanda di ammissione deve essere allegato il versamento delle	

	seguenti somme:	
	a) l'importo della quota di partecipazione che si intende sottoscrivere;	
	b) il soprapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci.	
	L'Organo Amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.	
	12 Perdita qualità di socio	
	La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.	
	13 Recesso	
	I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento. Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della	

legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso, da presentarsi con raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano con ricevuta. Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, con raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano con ricevuta, che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio. Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, da notificare con raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano con ricevuta. I rapporti mutualistici del socio receduto con la società proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

14 Decadenza ed esclusione

La decadenza è pronunciata dall'Organo Amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'Assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che

	abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in	
	condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo	
	della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente	
	al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e	
	dall'annotazione nel libro dei soci.	
	L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo nei	
	confronti del socio:	
	a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni	
	derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti,	
	ove esistenti o dal rapporto mutualistico;	
	b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel	
	versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di	
	eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa,	
	previa intimazione al pagamento da parte dell'organo	
	amministrativo.	
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità	
	previste dall'articolo 8;	
	d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice civile.	
	L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione	
	dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Tribunale competente per territorio entro 60 giorni	
	dalla comunicazione.	
	L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio,	
	dall'annotazione nel libro dei soci. In caso di opposizione	

16 di 33

16 Decesso del socio.

In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versate si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 15, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte. Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.

17 Modalità e termini del rimborso

I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 15 e 16. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria. Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà

rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

18 Patrimonio

Il patrimonio della società è costituito:

p.a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote; nessun socio potrà avere una quota superiore ai limiti di legge;

p.b) dalla riserva ordinaria formata con i residui annuali cui all'art. 20;

e) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci operatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;

d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;

· e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

· Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte.

19 Quote

	Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a	
	pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione	
	dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del c.c. e con le	
	modalità previste nel medesimo articolo.	
	20 Esercizio sociale ed utili	
	Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla	
	fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla	
	formazione del bilancio sociale a norma di legge. L'assemblea	
	che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui	
	annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare,	
	compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai	
	soci per adeguare il trattamento economico.	
	Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura	
	delle perdite.	
	Il residuo attivo del bilancio, cioè quanto rimane dopo aver fatto	
	le deduzioni di qualsiasi spesa ed impegno, sarà devoluto come	
	segue:	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva	
	ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia	
	durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento,	
	anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16	
	dicembre 1977, n. 904;	
	b) il 3% (tre per cento) alla costituzione e all'incremento del	
	fondo mutualistico costituito ai sensi della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59;	

	c) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura	
	che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, se il	
	rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo	
	indebitamento della società è superiore ad un quarto.	
	L'assemblea comunque:	
	a) non potrà distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di	
	due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere in caso di scioglimento della società,	
	dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione o ad altre organizzazioni non lucrative di utilità	
	sociale.	
	21 Modalità di amministrazione	
	La società sarà amministrata: a) da un amministratore unico; b)	
	o da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque	
	membri; c) o da più amministratori in numero da due a cinque	
	con poteri congiunti, da esercitare all'unanimità ovvero da	
	esercitare a maggioranza, (amministrazione plurima congiuntiva)	

	o disgiuntiva (amministrazione plurima disgiuntiva); sia la	
	modalità di amministrazione che il nome dei singoli	
	amministratori avverrà con decisione dei soci ai sensi dell'art.	
	2479 c.c. e di cui uno con le funzioni di Presidente, nel caso si	
	tratti di Consiglio di Amministrazione e scelti anche tra i non soci.	
	Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna	
	indicazione relativa alla modalità di esercizio dei poteri di	
	amministrazione, si intende costituito un consiglio di	
	Amministrazione.	
	Per organo amministrativo si intende l'Amministratore Unico	
	ovvero l'insieme degli Amministratori, sia nel caso di consiglio di	
	amministrazione che di amministrazione plurima congiuntiva e	
	ogni singolo amministratore, nel caso di amministrazione plurima	
	disgiuntiva.	
	Gli Amministratori durano in carica a tempo indeterminato; in	
	ogni caso gli Amministratori sono liberamente rieleggibili qualora,	
	per qualsiasi causa, cessino dal loro incarico.	
	Non possono essere nominati amministratori e, se nominati,	
	decadono dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è	
	stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche	
	temporaneamente, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare	
	uffici direttivi. Si applica agli Amministratori. il divieto di	
	concorrenza di cui all'articolo 2390 Codice Civile.	
	22 Poteri dell'Organo Amministrativo	
	Al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico o	

all'organo amministrativo, nel caso di amministrazione plurima congiuntiva ovvero a ogni singolo amministratore nel caso di amministrazione plurima disgiuntiva, spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società; in sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

L'organo amministrativo e anche gli Amministratori delegati, nell'ambito dei loro poteri, potranno anche nominare direttori tecnici, institori o procuratori *"ad negotia"*, anche tra i non soci, per il compimento di singoli atti o di categorie di atti, determinandone i poteri e le facoltà.

Devono essere autorizzate con decisione dei soci le operazioni in cui un amministratore sia in conflitto di interessi con la Società

23 Rappresentanza

La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano: a) all'Amministratore unico; b) quando la Società sia gestita da un Consiglio di amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di assenza e/o impedimento di questi, al Vicepresidente e, in ogni caso, agli Amministratori delegati che siano stati nominati dall'organo amministrativo, nei limiti delle rispettive deleghe e anche disgiuntamente tra loro; c) in caso di amministrazione congiuntiva o disgiuntiva, agli amministratori nominati, congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di gestione. La

rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli
institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri conferiti nell'atto di
nomina.

24 Rimborsi e compensi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per
ragioni di ufficio. Può essere loro assegnata una indennità, unica
o periodica, nella misura e secondo le modalità determinate dai
soci. I soci potranno deliberare la corresponsione agli
amministratori di indennità di fine mandato, determinandone
l'ammontare. In tale caso, secondo le indicazioni dei soci, la
società provvederà ad accantonare in apposito fondo i relativi
importi o a stipulare apposita polizza assicurativa.

25 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il
Presidente, qualora non vi abbiano provveduto i soci con la
decisione di nomina. Il Consiglio, altresì, può eleggere uno o più
Vice Presidenti e può nominare un segretario, scelto anche tra
persone estranee al Consiglio stesso. Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione predispone l'ordine del giorno e convoca
riunioni, verifica la regolarità della costituzione del consiglio,
accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo
svolgimento dei lavori e accerta i risultati delle votazioni: In caso
di assenza o impedimento del Presidente, egli viene e sostituito
da un Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche
di questi, dal Consigliere più anziano d'età. Il Consiglio si riunisce

anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio nazionale, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età, mediante avviso inviato, per lettera o per fax, a tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero almeno quarantotto ore prima in caso di urgenza, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti e informati tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, fermo restando il diritto di ciascuno di apporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

	Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva della	
	maggioranza dei membri in carica e le deliberazioni sono	
	approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei	
	presenti. In casi di parità di voto, prevale il voto di chi presiede. Il	
	verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve	
	essere redatto senza indugio ed è sottoscritto dal Presidente e dal	
	Segretario. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono	
	essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del	
	consenso espresso per iscritto ai sensi e con i limiti di cui	
	all'articolo 2475 del c.c.	
	Il Consiglio di Amministrazione, salvi i divieti di legge, può	
	delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo,	
	composto di alcuno dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi	
	membri, determinando i limiti di delega. Il Consiglio di	
	Amministrazione può inoltre delegare una parte dei propri poteri	
	ad uno o più amministratori delegati, stabilendone i poteri	
	delegati e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate	
	nell'articolo 2381, quarto comma del c.c.	
	26 Amministrazione disgiuntiva e/o congiuntiva	
	Nel caso in cui l'amministrazione sia affidata a più persone,	
	secondo quanto stabilito dai soci al momento della nomina e salvi	
	i limiti di legge, e non si applicano le norme di cui ai precedenti	
	articoli, i poteri di amministrazione al momento della nomina	
	possono essere attribuiti agli amministratori congiuntamente o	
	disgiuntamente, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono	

essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcuna operazione.

In caso di amministrazione disgiunta e per l'ipotesi di opposizione di un amministratore all'operazione che l'altro o gli altri intendano compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci con la maggioranza calcolata in proporzione al valore della quota, qualora gli amministratori siano anche soci mentre la maggioranza è calcolata pro capite qualora tra gli amministratori vi siano anche soggetti non soci.

27 Organi sociali

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'amministratore unico;
- c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

28 Assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel registro delle imprese. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può

	rappresentare più di 2 soci. Il socio imprenditore individuale può	
	farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti	
	entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa. Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia l'entità	
	della quota di partecipazione sottoscritta ed effettivamente	
	versata. La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi	
	mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella	
	sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della	
	seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore	
	dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata , anche a	
	mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché, da affiggersi	
	nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima	
	dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre nei	
	termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, E-mail) sempre	
	che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione. In aggiunta	
	a tale forma di pubblicità, la cooperativa può curare che l'avviso	
	di convocazione venga effettuata mediante altri mezzi di	
	comunicazione quali: pubblicazione sugli organi di stampa o altri	
	periodici del movimento cooperativo o di altri organi di	
	informazione diffusi nella zona in cui ha sede la cooperativa.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità	
	l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti o	
	consta che siano informati tutti gli amministratori e tutti i sindaci	
	effettivi. L'Organo Amministrativo potrà a sua discrezione e in	

	aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare	
	qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra	
	i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.	
	L'assemblea:	
	a) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile,	
	anche il bilancio preventivo;	
	b) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	c) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli	
	amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione	
	annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;	
	d) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente	
	Statuto su proposta dell'organo amministrativo;	
	e) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	f) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale	
	riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti	
	al suo esame dagli Amministratori.	
	L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere	
	convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia, qualora a giudizio	
	dell'Organo Amministrativo, lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della società essa potrà	
	essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte	
	l'Organo Amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta	

	richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal	
	Collegio sindacale o da almeno un terzo dei soci. In quest'ultimi	
	casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data	
	della richiesta.	
	L'assemblea, con le maggioranze di legge delibera sulle	
	modificazioni dell'atto costitutivo e sullo scioglimento anticipato	
	della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori. Le	
	proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono	
	essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai	
	soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello	
	fissato per l'assemblea che deve discuterli.	
	L'assemblea, è regolarmente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti	
	esprimibili, spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta	
	tranne che per le modifiche dell'atto costitutivo, sullo	
	scioglimento della cooperativa e sulla nomina dei liquidatori per	
	cui occorrerà il voto favorevole della metà dei soci della società	
	aventi diritto al voto.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata	
	di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.	
	L'assemblea, è presieduta da un socio eletto dall'assemblea	
	stessa, o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione.	
	L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due	
	scrutatori. Le deliberazioni devono constare dal verbale	
	sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal	

Notaio quando previsto obbligatoriamente. Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio. In ogni caso non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'articolo 2381 c.c., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

29 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, quando la legge lo impone come obbligatorio, o quando i soci delibereranno di averlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori contabili. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea. La nomina dovrà avvenire rispettando il dettato legislativo. I sindaci dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.

Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di

	ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da	
	inserirsi nell'apposito libro. In sede di assemblea ordinaria di	
	bilancio il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale	
	devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.	
	30 Scioglimento e liquidazione	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi	
	dell'art. 2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o	
	più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.	
	31 Clausola compromissoria	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i	
	soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al	
	rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge	
	prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, verrà	
	demandata al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente del	
	Tribunale del luogo dove si trova la sede sociale, ad istanza della	
	parte diligente. L'arbitro dovrà decidere entro 30 giorni dalla	
	nomina; giudicherà "ex bono et equo" senza formalità di	
	procedure ed il suo lodo sarà impugnabile nelle forme di legge.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie	
	promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle	
	promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti	
	disponibili relativi al rapporto sociale.	
	Per quanto non previsto, ivi compresa la soppressione di detta	
	clausola, si applicano le disposizioni del D.lgs. 17 gennaio 2003 n.	

[illegible]

33 di 33